

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XII
N. 115

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 MARZO 1989

**Risoluzione
concernente la fecondazione artificiale in « vivo » e in « vitro »**

Annunziata il 5 maggio 1989

IL PARLAMENTO EUROPEO,

vista la proposta di risoluzione doc. 2-464/84 presentata dall'onorevole Lizin sulla regolamentazione europea intesa a disciplinare l'inseminazione artificiale,

vista la proposta di risoluzione doc. 2-1754/84 presentata dall'onorevole Marshall sulla gravidanza per conto terzi e sulle misure destinate ad ovviare al problema della mancanza di figli,

vista la proposta di risoluzione doc. B2-1665/85 presentata dall'onorevole Ford sui diritti della donna,

vista la proposta di risoluzione doc. B2-1402/87 presentata dall'onorevole

Braun-Moser sulla stesura di una relazione annuale sui diritti dei bambini non nati, in allegato alla relazione del Parlamento europeo sui diritti dell'uomo,

in relazione all'offerta del Presidente della Commissione in merito al diritto di iniziativa formulata dinnanzi al Parlamento europeo il 15 gennaio 1985 (1),

vista la Dichiarazione universale dei Diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e vista la Dichiarazione dei Diritti del fanciullo approvata nel novembre 1959 dall'Assemblea generale dell'ONU,

(1) Discussioni n. 2-321, pag. 45.

vista la Convenzione europea di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali,

viste le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa n. 874/1979, n. 834/1982, n. 1046/1986 e il rapporto sull'inseminazione artificiale umana dell'8 settembre 1981, n. 4776 della commissione affari sociali del Consiglio d'Europa,

vista la Decisione del Consiglio del 28 settembre 1987 concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) e la proposta di Decisione del Consiglio (2) relativa a un programma specifico di ricerca nel settore sanitario-medicina predittiva - analisi del genoma umano (1987-1991) (COM(88) 424 def. - SYN 146),

visti i risultati delle audizioni effettuate dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini dal 27 al 29 novembre 1985 e dal 19 al 21 marzo 1986,

vista la sua risoluzione del marzo 1989 sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica (doc. A2-327/88) (3),

vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini ed il parere della commissione per i diritti della donna (doc. A2-372/88),

A. considerando che le cause della sterilità sono spesso inspiegabili, ma che tali cause non vengono eliminate con le nuove possibilità tecniche di procreazione artificiale,

B. considerando che tali tecniche, se per un verso consentono di dare una risposta positiva al legittimo desiderio di avere figli, dall'altro fanno sorgere gravi problemi legati al rischio di mercificazione del corpo femminile e dei gameti maschili e femminili e allo *status* giuridico del figlio in tal modo concepito e

possono altresì dare occasione a pericolose sperimentazioni e manipolazioni dell'embrione umano,

C. consapevole della necessità di proteggere la vita umana fin dal momento del concepimento,

D. individuando quale criterio primario per disciplinare la materia il diritto di autodeterminazione della madre e il rispetto dei diritti e degli interessi del figlio, riassumibili nel diritto alla vita e all'integrità fisica, psicologica e esistenziale, nel diritto alla famiglia, nel diritto alla cura dei genitori e a crescere in un ambiente familiare idoneo e nel diritto alla propria identità genetica,

E. considerando che la fecondazione in vitro rappresenta un notevole *stress* fisico e psichico per la donna e che la percentuale di successi rimane a tutt'oggi molto limitata,

F. considerando che la presente risoluzione non riguarda la problematica dell'interruzione volontaria della gravidanza e che, pertanto, non consente di trarre conclusioni a favore o contro tale interruzione,

1. afferma la necessità di una vasta e appropriata ricerca sulle cause della sterilità e sui mezzi per prevenirla e guarirla; in questo quadro si inserisce anche la ricerca volta alla sostituzione delle sostanze che causano la riduzione della fertilità e la sterilità con sostanze non pericolose;

2. invita la Commissione a incaricare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di svolgere una ricerca sulla sterilità e sulla riduzione della fertilità femminile e maschile e sulle malformazioni nei neonati come conseguenza dell'inquinamento sul posto di lavoro;

3. ritiene che le procedure per l'adozione debbano essere armonizzate e semplificate al massimo;

(2) Parere del Parlamento del 15 febbraio 1989 (vedi Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punto 6).

(3) Vedi punto 4 del presente Processo verbale.

4. riconosce il valore della vita e più in particolare il diritto alla protezione della persona umana e perciò esprime preoccupazione per lo « spreco » di embrioni che la fecondazione in vitro può comportare e auspica l'uso di tecniche e di metodologie che eliminino tale rischio;

5. chiede conseguentemente che nella fecondazione in vitro venga fecondato lo stesso numero di ovuli che può essere impiantato;

6. giudica che al congelamento degli embrioni si possa ricorrere solo per salvare la vita degli stessi, quando, per qualsiasi ragione sopravvenuta alla fecondazione, sia impossibile l'immediato trasferimento in utero;

7. è convinto che in nessun caso si debba ricorrere ai metodi della fecondazione extracorporea per la selezione di determinati embrioni e chiede pertanto di vietare qualsiasi forma di esame genetico degli embrioni al di fuori del corpo materno;

8. è del parere che la crioconservazione di embrioni umani sia ammissibile a condizione che lo stato di salute della donna non consenta temporaneamente l'impianto ed essa si dichiari disposta ad accettarlo in seguito. In nessun caso la crioconservazione può superare la durata di tre anni. Qualora non sia più possibile per rifiuto, malattia o morte della donna, gli embrioni vanno scongelati e lasciati morire. Il commercio di tali embrioni o gli esperimenti con essi sono punibili;

9. ritiene che la fecondazione artificiale tanto in vivo quanto in vitro debba perseguire uno scopo terapeutico (vincere la sterilità) ed essere pertanto autorizzata solo su parere medico; reputa inoltre necessario che i relativi interventi vengano effettuati solo da medici altamente qualificati;

10. ritiene che la fecondazione eterologa intracorporea o in « vitro » non sia

auspicabile; ciò vale per la donazione di seme e di ovuli e per la loro crioconservazione; ritiene che, nel caso in cui questo principio non venga accolto in qualche Stato membro, debbano essere rispettate queste condizioni:

presenza verificata di una sterilità irreversibile o accertato rischio grave di malformazione di bambino naturalmente concepito;

esecuzione unicamente in centri autorizzati che offrano tutte le garanzie dal punto di vista sanitario, escludendo qualsiasi possibilità di profitto pecuniario sia per il donatore che per il personale sanitario, con limitazioni quanto all'utilizzazione dello sperma per evitare rischi di incesto;

accordo delle coppie debitamente informate e giudizio di idoneità delle medesime con applicazione per analogia di quanto previsto nelle rispettive leggi sull'adozione, anche per quanto riguarda l'anonimato del donatore;

divieto di disconoscimento di paternità in caso di inseminazione artificiale da parte di un donatore;

divieto di chiedere alimenti, anche minimi, al donatore;

applicazione delle disposizioni di cui sopra, per analogia alle donazioni di ovuli e di embrioni;

11. ritiene che ogni forma di maternità su commissione sia in generale da respingere. La mediazione commerciale concernente le madri su commissione è punibile. Vanno proibite le imprese che sviluppano una tale attività e va vietato il commercio di embrioni e gameti;

12. invita la Commissione e il Consiglio ad aderire alle sue valutazioni;

13. chiede ai governi e ai parlamenti degli Stati membri di avviare iniziative conformi ai sopra esposti principi nei propri ordinamenti interni;

14. si attende conseguentemente che gli Stati membri della Comunità ispirino ai criteri summenzionati il loro atteggiamento in seno ai lavori in corso relativamente a queste problematiche, come quelle attinenti alla manipolazione genetica, a livello dell'assemblea parlamentare e del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, e chiede a tal fine alla Commissione di assumere tutte le più opportune iniziative di coordinamento;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

ENRICO VINCI
Segretario generale

THE LORD PLUMB
Presidente